Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 31 ottobre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1220.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 434, concernente l'istituzione di una imposta sul valore netto globale delle successioni, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Quando l'asse ereditario è devoluto agli enti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, e per gli scopi ivi indicati od ai medesimi parificati, l'imposta istituita col presente decreto si applica con le aliquote ridotte al quarto.

« Nel caso in cui l'asse ereditario sia devoluto oltre che ai suddetti enti anche ad altri successibili, l'imposta si liquida prima sulle quote di eredità o sui legati devoluti ai figli e al coniuge, ove questi concorrano alla eredità, successivamente sulle quote o sui legati devoluti agli enti e per ultimo agli altri successibili, con le aliquote corrispondenti al valore della parte dell'asse ereditario che per ciascuna delle categorie specificate eccede il valore della parte devoluta alla categoria che immediatamente la precede ».

All'art. 3, il comma secondo è sostituito col seguente:

« Per le donazioni dai genitori ai propri figli viventi o ai discendenti di questi e per le donazioni agli enti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, e per gli scopi ivi indicati od ai medesimi parificati, si applicano le norme di esenzione e di riduzione stabilite dall'art. 2 per le successioni in linea retta discendente e per le successioni dei detti enti ».

All'art. 4, secondo comma, dopo le parole: « e successive modificazioni », sono aggiunte le parole: « salvo il disposto del primo comma del successivo art. 12 ».

All'art. 11, il comma secondo è sostituito col seguente:

« Per il pagamento della totalità dell'imposta sull'asse ereditario globale netto sono solidalmente responsabili gli eredi, salvo il regresso verso gli altri coeredi ed i legatari, a norma dell'art. 1299 del Codice civile, proporzionalmente peraltro alle rispettive quote di eredità o ai legati ».

Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti articoli che prendono i numeri 12 e 13:

« Art. 12. — Agli effetti della liquidazione delle imposte di successione e di donazione, le azioni e le obbligazioni di società, quotate in borsa, sono valutate al prezzo medio fatto, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel giorno dell'apertura della successione o in quello dell'atto di donazione o, quando in tale giorno non si siano avute quotazioni, in quello precedente nel quale i titoli sono stati negoziati. Per le azioni ed obbligazioni di società non quotate in borsa si assume come valore quello risultante dall'ultimo accertamento definitivo ai fini dell'imposta di negoziazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, di cui al testo unico approvato con il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, e dell'imposta sul plusvalore immobiliare, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni, nel primo trasferimento per atto tra vivi posto in essere dagli eredi e legatari dopo l'apertura della successione, avente per oggetto titoli azionari, beni immobili o diritti immobiliari caduti nella stessa successione, è assunto come valore di riferimento, per i titoli azionari il valore di cui al comma precedente, e per gli immobili o diritti immobiliari il valore che per essi è stato definitivamente accertato ai fini della liquidazione dell'imposta normale di successione o dell'imposta ipotecaria di trascrizione o dell'imposta globale sull'asse ereditario.

Ove al momento del trasferimento per atto tra vivi non sia stato ancora definitivamente accertato il valore venale dei beni immobili o diritti immobiliari caduti nel precedente trasferimento a causa di morte, l'imposta speciale sul plusvalore si applica provvisoriamente sulla differenza tra i corrispondenti valori dichiarati nella denuncia di successione e quelli risultanti dall'atto di trasferimento.

Le società emittenti i titoli azionari, che sono trasferiti per causa di morte dell'azionista, devono, all'atto in cui addivengono alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli stessi, a norma dell'art. 7 del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, indicare, con apposita annotazione su ciascun titolo, il valore di essi al giorno della morte dell'azionista, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'omessa o l'inesatta annotazione sui titoli azionari delle indicazioni prescritte nel precedente comma è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico della società ».

« Art. 13. — Con R. decreto, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, potranno essere emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme integrative, complementari e di esecuzione occorrenti per l'organica disciplina della materia oggetto del presente decreto, anche ai fini del coordinamento di essa con le vigenti disposizioni delle leggi d'imposta sulle successioni, d'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, d'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, nonchè del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, concernenti la nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

L'art. 12 diventa art. 14.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. 1221.

Ripristino dell'ora solare dalle ore 3 del 2 novembre 1942-XXI alle ore 2 del 29 marzo 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, concernente l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, convertito nella legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1180, col quale è stata anticipata di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII;

Atteso lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalle ore tre del 2 novembre 1942-XXI l'ora legale sarà posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ore 2-*bis*.

Art. 3.

Dalle ore due del 29 marzo 1943-XXI, l'ora normale verrà nuovamente anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 115. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 1222.

Varianti al R. decreto 2 giugno 1924-II, n. 931, ed al R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, relativi ad un soprassoldo d'incarico a favore dei militari del C.R.E.M. adibiti al servizio radiotelefonico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1924-II, n. 931, relativo alle indennità, ai soprassoldi ed assegni speciali, a terra, in vigore per il personale militare e civile della Regia marina e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, che approva il regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella III, lett. *B*) (soprassoldi per speciali incarichi) annessa al R. decreto 2 giugno 1924-II, n. 931, è inserita la seguente voce, che prende il n. 6: « Incaricati del servizio radiotelefonico ».

In corrispondenza della voce predetta, nella 3ª, 4ª, 5ª e 6ª colonna sono inserite rispettivamente le seguenti cifre: 2 - 1,20 - 1 - 0,60.

Nell'ultima colonna è apposta la seguente nota: « Non cumulabile con i soprassoldi di categoria ».

Le altre voci esistenti nella stessa lett. *B*) prendono i numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 2.

Nella tabella *D*, lettera *C*) annessa al regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, è inserita la seguente voce, che prende il n. 8:

Agli incaricati del servizio radiotelefonico:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L. 2 —
Secondi capi	» 1,20
Sergenti e sottocapi	» 1 —
Comuni	» 0,60

Le altre voci esistenti in detta lett. *C*) prendono i numeri 9, 10, 11 e 12.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 99. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 agosto 1942-XX, n. 1223.
Modificazione al ruolo del personale d'ordine delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1933-XI, n. 1390;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1936-XIV, n. 257;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I 67 posti di grado 12° esistenti nel ruolo di gruppo *C* del personale civile delle Capitanerie di porto di cui all'art. 1 del R. decreto 19 ottobre 1933-XI, n. 1390, sono assegnati in ragione di 49 allo stesso grado 12° (applicato) e di 18 al grado 13° (alunno).

Art. 2.

Il personale di gruppo *C* dell'Amministrazione delle Capitanerie di porto è assunto secondo le disposizioni generali concernenti le nomine nei ruoli di personale d'ordine ed è promosso al grado 12° con l'osservanza del disposto dell'art. 12 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 107. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1224.
Istituzione di un posto di vice consigliere di emigrazione e di un posto di segretario di emigrazione presso la Regia Ambasciata in Berlino.

N. 1224. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di vice consigliere di emigrazione e un posto di segretario di emigrazione presso la Regia Ambasciata in Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1225.
Istituzione di un posto di 1° cancelliere presso il Regio Consolato generale in Monaco di Baviera.

N. 1225. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 1° cancelliere presso il Regio Consolato generale in Monaco di Baviera.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1226.
Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Metcovic.

N. 1226. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Metcovic.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1227.
Istituzione temporanea di un posto di console aggiunto presso il Regio Consolato generale in Istambul.

N. 1227. R. decreto 5 settembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un posto di console aggiunto presso il Regio Consolato generale in Istambul.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 12 settembre 1942-XX, n. 1228.
Soppressione temporanea del posto di vice console a Chambéry e istituzione temporanea del Regio Vice consolato di 1ª categoria in Kolozsvár (Ungheria).

N. 1228. R. decreto 12 settembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso temporaneamente il posto di vice console a Chambéry e viene istituito temporaneamente il Regio Vice consolato di 1ª categoria in Kolozsvár (Ungheria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1942-XXI.
Disciplina dell'approvvigionamento del bestiame bovino e bufalino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Considerata la necessità di provvedere, per il periodo 1° novembre 1942-XXI-31 ottobre 1943-XXII, all'approv-

vigionamento del bestiame bovino e bufalino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

È vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 35 % del peso vivo di tutto il bestiame bovino e bufalino nella consistenza risultante presso i singoli detentori alla mezzanotte del giorno 20 luglio 1942-XX e denunziata ai sensi del decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX.

Entro il limite della quota di cui al precedente comma ed in base al precettamento disposto a cura dell'Ente economico della zootecnia, durante il periodo 1° novembre 1942-XXI-31 ottobre 1943-XXII, i detentori sono tenuti a conferire il bestiame vincolato all'Ente stesso.

Il bestiame da macello detenuto in eccedenza alla quota vincolata del 35 % resta vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è sottoposto alla disciplina di cui al presente decreto.

Art. 2.

Nei limiti consentiti dalle necessità dell'approvvigionamento è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concedere l'esonero dal conferimento ai possessori di un sol capo bovino o bufalino.

Il predetto Ministero potrà inoltre stabilire una diversa percentuale di conferimento, in considerazione di particolari condizioni nelle quali si svolge l'allevamento del bestiame con speciale riguardo alla montagna.

Art. 3.

I detentori del bestiame predetto debbono conferire fino alla concorrenza dei 5/6 dei quantitativi vincolati, bestiame di peso superiore ai 180 kg. per capo, mentre hanno facoltà di conferire il rimanente 1/6 con bestiame di peso inferiore, fatta esclusione dei capi di cui è vietata la macellazione ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 settembre 1939-XVII e dei successivi provvedimenti adottati a termini di esso.

Art. 4.

I quantitativi di bestiame conferiti nel periodo 1° luglio 1941-XIX-31 ottobre 1942-XXI in eccedenza alla quota vincolata ai termini dei decreti Ministeriali 12 giugno 1941-XIX e 17 aprile 1942-XX potranno essere conteggiati a decurtazione dei quantitativi vincolati ai sensi del precedente art. 1.

Non sono considerati eccedenti i quantitativi di bestiame conferiti ai sensi dell'art. 7 del citato decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, nel periodo predetto a copertura del conferimento disposto col decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII, per l'annata 1° luglio 1940-XVIII e 30 giugno 1941-XIX.

I detentori di quantitativi di bestiame già vincolati ai termini dei decreti Ministeriali 12 giugno 1941-XIX e 17 aprile 1942-XX e non conferiti entro il 31 ottobre 1942-XXI potranno essere chiamati dall'Ente economico della zootecnia al conferimento anche oltre tale data, indipendentemente dai quantitativi vincolati ai sensi del presente decreto.

Art. 5.

In dipendenza di alienazioni è consentito il trasferimento dell'obbligo di conferimento del bestiame vincolato nella percentuale riferita al quantitativo alienato, soltanto dal giorno in cui sia pervenuta all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, presso il quale sono in carico i capi di bestiame all'atto dell'alienazione, apposita dichiarazione firmata dall'alienante e dal cessionario da cui risulti la quota di vincolo trasferita.

L'estensione del vincolo si applica pure in caso di costituzione di nuove stalle, con le eccezioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà di volta in volta disporre, avuto riguardo a speciali condizioni di allevamento o ambientali.

Coloro che intendono effettuare alienazioni che incidono totalmente o parzialmente sul quantitativo di bestiame vincolato debbono avanzare richiesta all'Ente economico della zootecnia, il quale, in relazione alle necessità di approvvigionamento, dispone l'immediato conferimento del bestiame stesso o ne consente la cessione ad altro detentore che risponde degli obblighi di vincolo dell'alienante.

Art. 6.

L'Ente economico della zootecnia è delegato ad attuare le disposizioni di cui al presente decreto.

Detto Ente, a mezzo dei dipendenti Uffici provinciali, provvede ad intimare ai detentori di bestiame, mediante affissione di appositi elenchi negli albi comunali, il vincolo di cui al precedente art. 1 e ad eseguire i necessari controlli.

Art. 7.

Per ogni conferimento di bestiame a mezzo raduno l'Ente economico della zootecnia precetta il quantitativo da conferire per la vendita nei luoghi e con le modalità da esso stesso stabilite.

La valutazione del bestiame ai raduni viene fatta sulla base della tabella nazionale di valutazione da apposita Commissione di esperti nominata secondo le disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dell'avvenuta valutazione viene compilato per ogni destinazione apposito verbale.

Al conferente di bestiame ai raduni deve essere rilasciato dagli Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia, un bollettino di consegna, nel quale deve risultare il prezzo, stabilito dalla predetta Commissione, che deve essere pagato al conferente entro otto giorni dal conferimento.

La valutazione del bestiame precettato con cartolina 5-*B* viene determinata, d'accordo fra il detentore e l'acquirente, sulla base della tabella nazionale di valutazione.

Art. 8.

Per facilitare l'obbligo del conferimento da parte dei titolari delle piccole aziende, gli Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia, d'intesa con le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, procederanno agli opportuni raggruppamenti delle aziende aventi meno di quattro capi di bestiame.

Ai titolari delle aziende raggruppate ai termini del precedente comma potrà essere concesso, su proposta

dell'Ente economico della zootecnia, di conferire bestiame anche soltanto di peso inferiore ai 180 chilogrammi.

Art. 9.

L'Ente economico della zootecnia a mezzo dei dipendenti Uffici ha facoltà di procedere ai prelevamenti diretti dalla stalla, presente un delegato della Sezione provinciale dell'alimentazione, dei quantitativi di bovini non presentati, nonostante la precettazione.

Per i predetti prelevamenti potrà essere richiesta al prefetto, l'assistenza della forza pubblica.

Al bestiame oggetto del prelevamento sono applicabili i prezzi vigenti diminuiti delle spese di trasporto dei capi prelevati fino al luogo di valutazione e di quelle per il forzato prelevamento.

Art. 10.

Salvo il caso di macellazione di urgenza per malattia od infortunio, nessun bovino o bufalino può essere macellato od immesso al consumo senza apposita autorizzazione (cartolina 21-*B* avvero 5-*B*) rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia che deve essere presentata, per la mattazione, al direttore del macello o dal sanitario incaricato della ispezione delle carni.

Entro ventiquattro ore dall'avvenuta macellazione, le cartoline di autorizzazione di cui al precedente comma, munite del bollo e del visto del direttore del macello o del sanitario delle carni, debbono essere inviate, a cura degli stessi o del podestà, all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia.

Il direttore del macello o il sanitario delle carni, nel caso debbano disporre la macellazione di urgenza, sono obbligati a compilare la cartolina 9-*B* e a darne immediata comunicazione all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia con le necessarie indicazioni riguardanti gli animali ed i conferenti.

Il bestiame da macello detenuto in eccedenza alla quota vincolata del 35 % deve essere prenotato per il conferimento.

L'Ente economico della zootecnia assegna il bestiame conferito agli Enti acquirenti secondo le disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il bestiame ritirato dagli Enti interessati viene immesso al consumo o avviato alla lavorazione industriale secondo piani di ripartizione approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli Enti acquirenti debbono dare fidejussione all'Ente economico della zootecnia nella misura atta a garantire i pagamenti eseguiti dall'Ente stesso ai conferenti, e sono tenuti ad effettuare, entro cinque giorni dal ritiro del bestiame assegnatole ai sensi del precedente comma, il relativo pagamento all'Ente economico della zootecnia.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai seguenti decreti Ministeriali:

decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII, decreto Ministeriale 15 agosto 1940-XVIII, decreto Ministeriale 9 settembre 1940-XVIII, decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, decreto Ministeriale 17 aprile 1942-XX e tutte le altre disposizioni eventualmente contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 12.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° novembre 1942-XXI.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1942-XXI - N. 196

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,25	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (C)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (I)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,22	Id. (C)	441 —
Grecia (U)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,20
Id. 3,50 % (1902)	86,20
Id. 3 % lordo	71 —
Id. 5 % (1935)	97,25
Redimib. 3,50 % (1934)	85,40
Id. 3,50 % (1936)	98,025
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,70
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,675
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	99,75
Id. 5 % (1949)	98,425
Id. 5 % (15-2-50)	98,25
Id. 5 % (15-9-50)	98,25
Id. 5 % (15-4-51)	98,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906), n. 403894, di annue L. 245, intestato a Nisco Annina fu Giuseppe, moglie di Cerza Francesco fu Mercurio, domiciliato in Napoli, e vincolato per dote della titolare.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4090)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di consumo, con sede in Sappanico.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 ottobre 1942-XX, i poteri conferiti al sig. Amedeo Annibaldi, commissario della Soc. an. Cooperativa di consumo, con sede in Sappanico, sono prorogati dal 1° giugno al 30 novembre 1942-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(4099)

Nomina del commissario delle Società anonime cooperative: « Mario Morgantini » tra le maestranze addette ai bovini del macello di Napoli; « Macellatori ovini » addetti al macello di Napoli e « Maestranze addette ai suini del macello di Napoli ».

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 ottobre 1942-XX, si nomina il rag. Alfonso Montella fu Giovanni, commissario delle seguenti cooperative:

Soc. an. coop. « Mario Morgantini » tra le maestranze addette ai bovini del macello di Napoli;

Soc. an. coop. « Macellatori ovini » addetti al macello di Napoli, in Napoli;

Soc. an. coop. « Maestranze addette ai suini del macello di Napoli, in Napoli »

tutte con sede in Napoli, munito delle facoltà dell'assemblea dei soci per approvare i bilanci 1939 e 1940 e per nominare il Collegio sindacale.

Le relative deliberazioni, come anche quelle adottate dal commissario con i poteri dei disciolti Consigli di amministrazione per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(4103)

Nomina del liquidatore della Soc. coop. Cantina sociale cooperativa di Monterotondo e Mentana, con sede in Monterotondo.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 ottobre 1942-XX, si nomina il comm. dott. Domenico Palermo, liquidatore della Soc. coop. Cantina sociale cooperativa di Monterotondo e Mentana, con sede in Monterotondo.

(4101)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa Consorzio provinciale trippai fiorentini, con sede in Firenze.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 ottobre 1942-XX, i poteri conferiti al sig. maggiore cav. Francesco Vasta, commissario della Soc. an. cooperativa Consorzio provinciale trippai fiorentini, con sede in Firenze, sono prorogati dal 1° settembre al 31 dicembre 1942-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(4100)

Nomina del liquidatore della Soc. an. coop. « Costruzioni Idrauliche Stradali Edili » (C.I.S.E.), con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 ottobre 1942-XX, l'avv. Oreste Boatti è nominato liquidatore della Soc. an. coop. « Costruzioni Idrauliche Stradali Edili » (C.I.S.E.), con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dal 1° maggio 1942-XX.

(4102)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 12 relativa all'estensione della disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli, di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX, ad alcune provincie per i cavolfiori e cavoliverze.

A termini del 2° comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 155 del 26 giugno 1942-XX) la disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli, di cui al decreto stesso, è estesa, per i cavolfiori e cavoliverze, alle provincie di Macerata e Teramo.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4105)

Disposizione n. 13 relativa alla sostituzione della quota vincolata dei prodotti della vendemmia 1942, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Considerato che il decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX, sulla disciplina del mercato vinicolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1942-XX, ammette, all'art. 6, la sostituzione della quota vincolata ai sensi dell'articolo stesso con altre partite di vino, per una corrispondente quantità di gradi alcolici;

Dispone che coloro i quali intendono avvalersi della predetta facoltà di sostituzione debbono presentare agli Uffici delle imposte di consumo, all'atto stesso della denuncia della produzione vinicola 1942, apposita dichiarazione contenente gli estremi della partita di prodotto che si intende conferire in sostituzione di quella vincolata e cioè: nome del detentore, località di deposito, gradazione alcolica complessiva.

Coloro che abbiano già effettuato la denuncia della produzione vinicola, debbono presentare la dichiarazione predetta entro il 10 novembre 1942-XXI.

Gli Uffici delle imposte di consumo conserveranno le dichiarazioni ricevute a disposizione degli incaricati dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4106)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, in liquidazione, con sede in Antonimina (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 agosto 1942-XX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, avente sede nel comune di Antonimina (Reggio Calabria) e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

I signori avv. Pasquale Giannotti fu Umberto, avv. Giulio Riccio fu Francesco ed avv. Domenico Marulli fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, in liquidazione, avente sede nel comune di Antonimina (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1942-XX

V. AZZOLINI

(4067)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria e successive variazioni;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1941, registro n. 14 Finanze, foglio n. 369, con il quale fu indetto un concorso per esame a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione) e con il quale fu nominata anche la relativa Commissione esaminatrice;
Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1941, registro n. 21 Finanze, foglio n. 27, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande fu prorogato dal 6 novembre 1941 al 4 febbraio 1942;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1942, registro n. 5 Finanze, foglio n. 20, con il quale venne stabilito il diario delle prove scritte del concorso stesso;
Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esame a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione) indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1941-XIX.

COGNOME E NOME	Voto prove scritte	Voto prove orali	Voto complessivo
1. Manfredonia Ernesto, combattente attuale guerra	8,167	8	16,167
2. Negri Luca	7,167	8,600	15,767
3. Scognamiglio Biagio	7,667	8	15,667
4. Pazienza Felice	7,667	7,500	15,167
5. Caglià Armando, combattente attuale guerra	7	7,700	14,700
6. Polizzotto Giovanni	7,500	7,100	14,600
7. Zanghi Paolo	7,150	7,250	14,400
8. Pedrotti Franco	7,167	6,800	13,967

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sotto indicato:

1. Manfredonia Ernesto
2. Negri Luca
3. Scognamiglio Biagio
4. Pazienza Felice
5. Caglià Armando

Art. 3.

I sottonominati candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Polizzotto Giovanni
2. Zanghi Paolo
3. Pedrotti Franco

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4092)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.